

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 870

[ID VIP 11260] - Parco eolico denominato "FENICE", costituito da 51 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 367,2 MW, da realizzarsi nei territori comunali di San Severo (FG), Lucera (FG), Torremaggiore (FG), Pietramontecorvino (FG) e Castelnuovo della Daunia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del PUA ex art. 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: NVA FENICE S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 70341 del 15.04.2024, acquisita in pari data al prot. n. 184538 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 112151 del 18.06.2024, acquisita in pari data al prot. n. 301822 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 187635 del 16.04.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 211519 del 03.05.2024, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 211488 del 03.05.2024, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 201938 del 24.04.2024, con la quale la Città di San Severo ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 447275 del 17.09.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 11260, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "FENICE", costituito da 51 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 367,2 MW, da realizzarsi nei territori comunali di San Severo (FG), Lucera (FG), Torremaggiore (FG), Pietramontecorvino (FG) e Castelnuovo della Daunia (FG), incluse le relative opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "NVA FENICE" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID VIP 11260.pdf - 94679ddcbef8937ad9c9cab907bde65cbcd8123682ee10cf4e6295f6cf41a237

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

Inquadramento progetto ID VIP 11260

La società NVA Fenice S.r.l. ha presentato un progetto per la realizzazione di un parco eolico nei territori comunali di Lucera, Pietramontecorvino, San Severo, Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia per la produzione di energia elettrica da cedere al GRTN secondo quanto previsto dalla Legge 9/91 e successive disposizioni legislative: prevede l'installazione di n. 51 aerogeneratori, ciascuno con potenza nominale fino a 7,2 MW, e con potenza complessiva dell'intero impianto fino a 367,2 MW.

Il parco è progettato per produrre una potenza complessiva massima fino a 367,2 MW. Il Campo Eolico sarà costituito da:

- 51 aerogeneratori con diametro rotore fino 172 m, con potenza fino a 7,2 MW, con generazione in BT e con impianto interno di trasformazione in AT;
- 1 rete di cavidotti interrati per il convogliamento dell'energia in AT;
- 1 Stazione Elettrica di Elevazione AT/AAT ed Allacciamento alla Rete: controllo dell'impianto, raccolta dell'energia elettrica prodotta, elevazione della tensione a 380 KV (stazione di elevazione), collegamento elettrico alla rete elettrica nazionale (interruttori, sezionatori, apparecchiature di misura e protezione).

La scelta degli aerogeneratori di un unico diametro (fino a 172 m) è stata dettata dal rispetto delle aree di ingombro del Campo Eolico nel suo insieme: la viabilità interna al campo eolico è costituita quasi totalmente dalle strade esistenti e da nuovi tratti di viabilità da realizzarsi a servizio dei singoli aerogeneratori. La viabilità esistente, oggetto di interventi di manutenzione che consentiranno di ricondurre la stessa ad una larghezza minima di 5,5 m, sarà integrata da nuovi brevi tratti di viabilità di servizio per assicurare l'accesso alle piazzole degli aerogeneratori. Per l'esecuzione dei nuovi tratti di viabilità interna si effettuerà uno scotico del terreno per uno spessore di 46 cm circa, ricoprendo con misto di cava. Lungo la viabilità esistente e di nuova realizzazione sarà posta particolare cura alle scarpate, con interventi di sostegno e di realizzazione di opere d'arti minori (tombini, attraversamenti, cunette etc.) ai fini della regimazione delle acque per il miglior inserimento delle opere stesse. Si sottolinea che la viabilità esistente è idonea al transito degli autoarticolati per il trasporto eccezionale e che, pertanto, gli interventi da effettuare per la realizzazione dell'impianto sono di modesta entità.

Le 51 WTG del progetto Fenice sono individuate nei territori comunali di Lucera, Pietramontecorvino, San Severo, Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia.

Da REL 01 Relazione Generale




Figura 1 Inquadramento impianto

Le coordinate delle WTG sono le seguenti:

TORRE	X	Y
WTG 01	516393.0254	4603930.2571
WTG 02	517571.8384	4603691.5826
WTG 03	516460.2391	4602747.0303
WTG 04	517679.2421	4602086.3775
WTG 05	519143.3717	4602406.2655
WTG 06	518326.2196	4601448.5035
WTG 07	520036.0620	4602159.2094
WTG 08	519219.0457	4601316.7805
WTG 09	519716.3419	4599896.2871
WTG 10	520177.7572	4600840.3495
WTG 11	520875.4616	4601401.9469
WTG 12	522537.4461	4601144.5822
WTG 13	521474.3400	4600700.2241
WTG 14	521207.3124	4599871.4701
WTG 15	523065.7559	4599946.2699
WTG 16	523686.2439	4601099.8199
WTG 17	524830.4074	4601204.4304
WTG 18	525740.4998	4599611.4754
WTG 19	527807.3529	4599886.7130
WTG 20	526909.4697	4600081.9887
WTG 21	527298.7471	4600993.1966
WTG 22	526181.1578	4601501.8930
WTG 23	524843.7157	4603128.4324
WTG 24	525933.8332	4603745.7501
WTG 25	526920.9500	4603756.8012
WTG 26	528182.0761	4603687.9708
WTG 27	527786.5633	4602360.0982
WTG 28	531356.8174	4602581.6296
WTG 29	533500.6363	4600795.6284
WTG 30	534498.7034	4601091.3279
WTG 31	526939.1793	4604668.8268
WTG 32	530612.3060	4604503.2577
WTG 33	531293.2036	4605304.6309
WTG 34	532836.8102	4603680.6415
WTG 35	527812.6544	4606446.1660
WTG 36	526098.5737	4606355.2498

WTG 37	525871.9507	4607907.2542
WTG 38	528464.3537	4607662.3585
WTG 39	528263.3235	4609056.4167
WTG 40	527261.2247	4608530.6142
WTG 41	525759.3293	4609143.7849
WTG 42	526889.4404	4609625.2496
WTG 43	527786.4970	4610728.5583
WTG 44	527850.9756	4612810.0779
WTG 45	526311.1525	4612168.5844
WTG 46	526510.8806	4611208.1554
WTG 47	525600.6136	4610649.4717
WTG 48	525497.6597	4611806.6965
WTG 49	523743.0375	4610505.4303
WTG 50	522441.5784	4611851.9630
WTG 51	520843.8210	4610120.1033

Tabella coordinato

Il piano particellare delle singole torri è il seguente:

N°WTG	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA
01	PIETRAMONTECORVINO	1	142
02	LUCERA	1	45
03	LUCERA	8	151
04	LUCERA	8	36
05	LUCERA	9	175
06	LUCERA	9	24
07	LUCERA	10	231
08	LUCERA	9	21
09	LUCERA	15	34
10	LUCERA	10	65
11	LUCERA	10	103
12	LUCERA	11	95
13	LUCERA	10	274
14	LUCERA	10	73
15	LUCERA	16	60
16	LUCERA	11	221
17	LUCERA	12	30
18	LUCERA	18	28

19	LUCERA	18	278
20	LUCERA	16	487
21	LUCERA	13	130
22	LUCERA	13	246
23	LUCERA	4	198
24	LUCERA	5	92
25	LUCERA	5	163
26	LUCERA	6	206
27	LUCERA	6	146
28	LUCERA	33	445
29	SAN SEVERO	128	296
30	SAN SEVERO	129	4
31	TORRE MAGGIORE	97	357
32	SAN SEVERO	107	215
33	SAN SEVERO	198	106
34	SAN SEVERO	125	198
35	SAN SEVERO	149	42
36	SAN SEVERO	148	275
37	TORRE MAGGIORE	92	249
38	TORRE MAGGIORE	93	22
39	SAN SEVERO	92	163
40	TORRE MAGGIORE	93	26
41	TORRE MAGGIORE	92	325
42	TORRE MAGGIORE	93	281
43	SAN SEVERO	90	34
44	SAN SEVERO	87	141
45	TORRE MAGGIORE	83	540
46	SAN SEVERO	86	132
47	TORRE MAGGIORE	83	187
48	TORRE MAGGIORE	83	325
49	TORRE MAGGIORE	71	211
50	TORRE MAGGIORE	69	156
51	TORRE MAGGIORE	84	382



Stralcio TAV 38 Sez Tipo Aerogeneratori

CARATTERISTICHE:

Altezza mozzo: fino a 175 m.

Diametro rotore: fino a 172 m.

Potenza massima unitaria: fino a 7.2 MW



Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021

Essendo l'area di intervento molto estesa, saranno considerati i singoli vincoli e sarà verificato quali aerogeneratori vi ricadono.

Per le componenti geomorfologiche nessun aerogeneratore e relative particelle ricadono in area vincolata.

Per le componenti idrologiche Fiumi e Torrenti e Acque pubbliche, le particelle di WTG 41 e WTG 42 intercettano Canale Santa Maria anche se gli aerogeneratori sono previsti al di fuori.

La particella di WTG 1 intercetta Vallone del macchione e dell'Acqua Sparta anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

Le particelle di WTG 2 e WTG 4 intercettano Vallone della Bufala e Canale le Valli, anche se gli aerogeneratori sono previsti al di fuori.

La particella di WTG 9 intercetta Torrente Triolo anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

Le particelle di WTG 26 e WTG 28 intercettano Rio il Canaletto, anche se gli aerogeneratori sono previsti al di fuori.

Le particelle di WTG 20 e WTG 19 intercettano Torrente Triolo, anche se gli aerogeneratori sono previsti al di fuori.

Per le componenti idrologiche Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. la particella di WTG 7 intercetta Canali presso Masseria Pidocchiosa, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 9 intercetta Canale presso Masseria Cristelle, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

Le particelle di WTG 24, WTG 25 e WTG 28 intercettano Canale presso il Canaletto, anche se gli aerogeneratori sono previsti al di fuori.

La particella di WTG 17 intercetta Canale presso Masseria la Panetteria, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 22 intercetta Canale mezzana de Julio, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 20 intercetta Canale affluente del torrente Triolo, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

Per le componenti Botanico vegetazionali nessun aerogeneratore e relative particelle ricadono in area vincolata.

Per Parchi e riserve naturali nessun aerogeneratore e relative particelle ricadono in area vincolata. A ovest è presenti ZSC "Monte Sambuco" IT9110035 che il più vicino e dista circa 7,5 Km dal parco eolico.

Per le componenti culturali e insediative WTG 28, WTG 29, WTG 30, WTG 32, WTG 33, WTG 34, WTG 35, WTG 39, WTG 43, WTG 44, WTG 46 ricadono nei Paesaggi Rurali.

La particella di WTG 17 intercetta un'area a rischio archeologico e area di rispetto dei tratturi, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 20 intercetta un'area di rispetto di "Masseria Papaorio" segnalazione architettonica, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 13 intercetta un'area a rischio archeologico, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 12 intercetta un'area di rispetto di "Masseria Marchesa Trotta" segnalazione architettonica, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 10 intercetta un'area di rispetto di "Posta di Sterparo" segnalazione architettonica, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 9 intercetta un'area di rispetto di "Masseria Sabata" segnalazione architettonica, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 8 intercetta un'area di rispetto di "Masseria Monsignore" segnalazione architettonica, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

La particella di WTG 4 intercetta un'area di rispetto di "Masseria Padalina" segnalazione architettonica, anche se l'aerogeneratore è previsto al di fuori.

Nei pressi del parco eolico è presente "Torre maggiore" Immobile di notevole interesse pubblico PAE0102 con la motivazione: "La zona di Fiorentino nel comune di Torremaggiore ha notevole interesse perchè, caratterizzata da un antico insediamento medievale sito in collina, costituisce per le caratteristiche geomorfologiche un quadro di eccezionale valore paesistico- ambientale" e "Ruderi di Castel Fiorentino" Vincolo architettonico. Ma non ricadono aerogeneratori nel raggio dei 3 Km. Sono tutti poco più lontani quelli nell'intorno di questi beni culturali.

I tratturi presenti sono tutti di classe B.

Per le componenti percettive sono presenti alcuni con visuali tra cui "Castel Fiorentino" e "Castello di Lucera" che sono prossimi al parco eolico e tutte le particelle e aerogeneratori sono al di fuori anche se molti quasi adiacenti e distanti poche decine di metri.

Il parco eolico intercetta a sud ovest e nord est anche strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche (SP 109 ex SS 160 FG) a sud est.

L'area è comunque idonea per il criterio di cui alla lett. c-quater), in quanto WTG 28, WTG 29, WTG 30, WTG 32, WTG 33, WTG 34, WTG 35, WTG 39, WTG 43, WTG 44, WTG 46 ricadono nei Paesaggi Rurali, non sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Stralcio PPTR completo



Stralcio PPTR Componenti Geomorfologiche



Stralcio PPTR Componenti Idrologiche



Stralcio PPTR Componenti Botanico vegetazionali



Stralcio PPTR Componenti Aree protette



Stralcio PPTR Componenti culturali e Insediative




Stralcio PPTR Componenti dei Valori Percettivi

**Verifica al DM 10 Settembre 2010**

Nel DM 10 settembre 2010 all'allegato 3 punto f:

L'area di intervento ricade in: zone all'interno di cono visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà interazionale di attrattività turistica ("Castel Fiorentino" e "Castello di Lucera"); le aree non comprese ai punti precedenti ma svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette)(alcuni aerogeneratori ricadono in fascia rispetto rete natura 2000); in aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali (tutto il parco con le

Stralcio TAV 20 Rete Ecologica Polivalente



Dal 4.2 cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale Linea dorsale di connessione polivalente è definita a pag. 13:

“Linea dorsale di connessione polivalente (Acquedotto principale)

Il PTPR individua la Linea dorsale di connessione polivalente come asse portante di mantenimento di connessione ecologica, paesaggistica e territoriale.

La pianificazione territoriale provinciale e comunale dovrà tendenzialmente escludere interventi di nuova edificazione entro una fascia di almeno 300 m dalla Linea; fascia da definirsi puntualmente attraverso gli strumenti della pianificazione locale e attraverso progetti di fruizione polivalente coerenti con gli obiettivi della REP e con il progetto territoriale che definiranno le attività consentite entro tale fascia. La Linea costituirà titolo preferenziale nell’assegnazione di contributi agroforestali, e di destinazione di azioni di riqualificazione derivante da compensazioni ambientali.

Data la sua natura trasversale all’intera Regione, la Linea funzionerà come attrattore di progetti di valenza regionale, nazionale o internazionale con contenuti di elevata qualità ecopaesistica, capaci di contribuire all’identità regionale complessiva. Tra i possibili progetti il PTPR individua i seguenti: Collana delle Querce: insieme di azioni di rinaturazione laterali alla Linea, che nel loro insieme prevedono l’impianto di significative quantità delle 12 specie di querce pugliesi, tenendo conto delle relative esigenze pedoclimatiche; Linee del Cyronmed trasversale (vedi Principali greenways potenziali, in relazione al progetto territoriale 4.3.1 Il sistema infrastrutturale della mobilità dolce)”

Dal 4.2 cinque progetti territoriali per il paesaggio regionale Connessioni ecologiche su vie d’acqua permanenti o temporanee e connessioni terrestri sono definiti a pag. 11

“Corridoi ecologici multivalenti utilizzabili da molteplici specie

Precisazioni e approfondimenti nella Carta della REB

“Riconoscimento come elemento primario della REB. Vigono le norme specifiche di tutela in materia.

Ruolo di fornitura di servizi ecosistemici nel campo dell’affinamento della qualità delle acque.

Per quanto attiene alle connessioni terrestri si rimanda alla pianificazione provinciale e comunale per la perimetrazione e per la definizione di specifiche norme di tutela e valorizzazione. Sono da

considerarsi direttrici di attenzione lungo le quali il PPTR prevede di massima la non trasformabilità degli elementi naturali presenti e la loro riconnessione. Sono fatti salvi tutti i muretti a secco così come rilevati nella CTR www.cartograficopuglia.it.”

Da R.R. 24/2010 ALTRE AREE AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ:

Eolico:

Sulla base delle norme regionali per buona parte delle aree della REB l'installazione risulta vietata.

Eolico:

Una volta riconosciute dal PPTR risulterebbe estremamente complicato ottenere l'autorizzazione; problematico relativi al riconosciuto rischio di mortalità per l'avifauna e Chiroteri; rilevante consumo di territorio; le nuove piste per gli impianti eolici aumentano la pressione antropica; problematica la realizzazione delle infrastrutture annesse.

WTG 34 ricade in area perimetrata Bassa Pericolosità (BP) gli altri aerogeneratori non ricadono in area a pericolosità idraulica.


WTG 38, WTG 35, WTG 36, WTG 32, WTG 31, WTG 27, WTG 26, WTG 25, WTG 23, WTG 22, WTG 21, WTG 17, WTG 16, WTG 12, WTG 13, WTG 11; WTG 10, WTG 8; WTG 7, WTG 6, WTG 5, WTG 2 ricadono in aree perimetrata dal PAI a media e moderata pericolosità PG1 (Parere AdB).

Stralcio PAI Puglia



Dalla Carta Idrogeomorfologica risulta che le particelle di WTG 38, WTG 31, WTG 22, WTG 17, WTG 12 intercettano per le forme di versante: orlo di scarpata delimitante forme semi spianate. Molte particelle intercettano corsi d'acqua.

Stralcio Carta Idrogeomorfologica Puglia




In merito agli ATE del PUTT molti aerogeneratori ricadono fuori dagli ATE e alcuni ricadono in ATE C e D

Stralcio PUTT ATE



Per ATD Geomorfologico le particelle di WTG 44, WTG 43, WTG 39 , WTG 38, WTG 35, WTG 34, WTG 40, WTG 37, WTG 36, WTG 23, WTG 22, WTG 17, WTG 16, WTG 12, WTG 13, WTG 11, WTG 9, WTG 3 e WTG 1 ricadono in versanti.

Stralcio PUTT geomorfologia



Dal Regolamento Regionale 24/2010 per Versanti: *“Nei versanti non sono autorizzabili progetti e interventi comportanti trasformazioni che alterino la morfologia e i caratteri culturali e di uso del suolo. Pertanto non sono idonei all’installazione di impianti eolici di torri di media-grande taglia in quanto in contrasto con la conservazione di essenze arboree a medio e alto fusto e di essenze arbustive e con la stabilità dei versanti.”*

Dal regolamento regionale 24/2010 per versanti: *“La realizzazione di FER potrebbe compromettere: - il rispetto dell’assetto paesaggistico; - l’integrità delle coperture botanico- vegetazionali; - la conservazione degli elementi storico- culturali esistenti; - il regime idraulico e la permeabilità dei suoli; - l’integrità visuale e i valori estetico identitari del contesto.”*

Per ATD Botanico vegetazionale gli aerogeneratori non ricadono in aree vincolate

Stralcio PUTT Botanico vegetazionale




Per ATD Storico Culturale gli aerogeneratori non ricadono in aree vincolate

Stralcio PUTT Storico Culturale



Tutti gli Aerogeneratori tranne WTG 34 ricadono nei coni visuali del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino. Per il R.R. 24/2010 il parco non è compatibile.



Verifica delle criticità ambientali dell'opera e progettuali

- WTG 28, WTG 29, WTG 30, WTG 32, WTG 33, WTG 34, WTG 35, WTG 39 , WTG 43, WTG 44, WTG 46 ricadono nei Paesaggi Rurali per le 4.4.1 Linee Guida energie rinnovabili gli impianti ammissibili per l'eolico:

UCP - Paesaggi rurali parchi multifunzionali di valorizzazione (Li Paduli, Ulivi Monumentali, Serre Salentine, Valle dei Trulli, Torri e dei Casali del Nord Barese, Valorizzazione del Cervaro) e paesaggi di cui all'art. 76, co. 4, lett.b)	
EOLICO	<p>Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;</p> <p>Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW, se:</p> <ol style="list-style-type: none"> proposti su aree agricole, se specificamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali; numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3. <p>Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc.</p>

- Per raggiungere WTG 42 il cavidotto passa per un campo di ulivi, che dovranno necessariamente essere in parte espianati;



- Per la Tavola B1 *Elementi di matrice naturale* WTG 45, WTG 42, WTG 41, WTG 34, WTG 28, WTG 26, WTG 25, WTG 24, WTG 20, WTG 19, WTG 18, WTG 9 WTG 1 ricadono Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici

Stralcio TAV 21C Tutela Identità Culturale



Dalle Norme dei PTCP della Provincia di Foggia:

Art. II.42 - Tutela delle aree annesse ai corsi d'acqua

1. Si intende per area annessa a un corso, ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza, dimensionata – per ciascuna asta appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico – in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito.
2. Le aree annesse dei corsi d'acqua sono individuate e perimetrare dagli strumenti urbanistici comunali. In mancanza di tali adempimenti, tali aree sono individuate ai sensi del PUTT/P.
3. I corsi d'acqua di rilievo provinciale sono elementi di rilievo strategico per la costituzione della rete ecologica provinciale, di cui al successivo articolo II.43. Le relative aree annesse sono individuate dagli strumenti urbanistici comunali tenendo conto dei criteri e delle perimetrazioni relative alle Aree di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici dei corpi idrici indicate nella tavola B1 del presente piano. Gli strumenti urbanistici comunali garantiscono comunque la continuità longitudinale dei corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua.
4. Nelle zone esterne ai territori costruiti, come definiti dal PUTT/P, le aree annesse sono

sottoposte a regime di salvaguardia e di valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; di trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; di trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistico-ambientale. Inoltre, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio mantengono l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

5. Nelle aree annesse ai corsi d'acqua gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere nuovi insediamenti residenziali e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto. Più in particolare gli strumenti urbanistici vigenti e quelli di nuova formazione non possono prevedere:

- l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali naturali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;
- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

6. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere in queste aree interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):

- manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;
- integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stile dei luoghi;

- la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'arca minima di pertinenza, in aree contigue;

- modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

7. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli; con zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione; con chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per le manutenzioni; e con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

- infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con adeguamento delle sezioni viarie e dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva comunque presente; con formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area; con realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; con le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo; con la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili; e con la costruzione di impianti di depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

8. Ove non diversamente stabilito nella parte terza del presente piano, gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere, interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;


- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di polizia forestale;

- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali ripariali naturali esistenti.

- Per la Tavola B2 Tutela dell'identità culturale WTG 36, WTG 15, ricadono in Insediamenti abitativi derivanti dalle bonifiche e dalle riforme agrarie, mentre il cavodotto intercetta

Viabilità romana secondaria e tratturi. Quasi tutti gli aerogeneratori sono prossimi a masserie.

Stralcio TAV_ 21DTutela Identità Culturale



Art. II.65 – Edifici e insediamenti rurali

1. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli edifici e gli insediamenti rurali realizzati sino al 1955, ivi compresi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e con la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio.

2. Rientrano nelle tipologie di cui al comma precedente:

- gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attività agricole;
- le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;
- le recinzioni storiche degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale.

3. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n. 378 del 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 6 ottobre 2005 ("Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi"), nonché del d. lgs n. 42 del 2004.

4. Gli insediamenti derivanti da interventi di Bonifica o dall'esecuzione dei programmi di Riforma Agraria – individuati della tavola B2 del presente piano – sono tutelati, attraverso la conservazione della struttura insediativa, globalmente considerata, nonché dei singoli manufatti, ove non gravemente compromessi.

5. Gli strumenti urbanistici comunali – all'esito di un apposito approfondimento da condurre nel relativo quadro conoscitivo – provvedono a integrare e possono rettificare gli elenchi dei beni architettonici extraurbani; possono altresì contenere ulteriori e più analitiche misure di tutela in relazione a singole tipologie di beni architettonici extraurbani.

Art. II.66 - Tratturi e altri elementi della viabilità storica

1. Nella tavola B2 sono rappresentati i tratturi e altri elementi della viabilità storica di

rilevante interesse storico e testimoniale.

2. I piani comunali dei tratturi, sulla base della l.r. n. 29 del 2003 e ad integrazione della DGR 559 del 15 maggio 2006, rispettano i seguenti criteri:

- il quadro conoscitivo deve considerare l'interezza del segmento di tratturo interessato, compreso all'interno dell'ambito paesaggistico in questione e comunque dei comuni confinanti;

- deve essere effettuata la ricognizione dei beni culturali che insistono lungo i tratturi o nelle loro vicinanze, con particolare riferimento agli edifici e alle strutture facenti parte del sistema del demanio armentizio e della transumanza.

3. L'area di sedime dei tratturi facenti parte del sistema delle qualità è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali nel rispetto dei seguenti criteri:


- conservazione della memoria dei tracciati, in particolare all'interno del territorio urbano;

- conservazione nell'assetto storico dei tratti che insistono nel territorio rurale, attraverso la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, evitando di apportare consistenti alterazioni dei siti;

- destinazione prioritaria a verde pubblico, viabilità lenta pedonale e ciclabile dei tratti che insistono nel territorio urbano, ove riconoscibili.

- Per la Tavola C Assetto territoriale Contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

Stralcio TAV 21F Assetto Territoriale



Sezione 1 - Contesti rurali produttivi a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

Art. III.24 – Definizione dei contesti rurali produttivi a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare

Ai fini del presente piano, si intende per contesto rurale produttivo a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, la porzione di territorio rurale del Tavoliere, ad economia agricola sviluppata, caratterizzata dalla presenza di un tessuto di aziende agricole vitali e consistenti che mantengono una elevata rilevanza economica e determinano una specifica connotazione del paesaggio rurale, caratterizzato da una rarefazione degli elementi diffusi di naturalità, impoverimento delle risorse ambientali e paesaggistiche e una semplificazione della rete scolante.

Art. III.25 - Obiettivi ed indirizzi della pianificazione urbanistica

1. Per i contesti rurali a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, deve essere sostenuta e incentivata l'adozione di pratiche colturali pienamente compatibili con l'ambiente e con la conservazione funzionale dei presidi idraulici e della vegetazione arborea caratteristica dell'organizzazione degli spazi agricoli, tenendo conto dei codici di buona pratica agricola e impiegando a tal scopo le misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.
2. La pianificazione urbanistica e la programmazione di settore favoriscono la diffusione ed il potenziamento dell'azienda agricola produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto, con metodiche e tecnologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti.
3. Gli strumenti urbanistici comunali possono ammettere che le aziende agricole offrano servizi agro ambientali e ricettivi, in collegamento alla presenza di specifici beni e risorse di interesse naturalistico o storico culturale.
4. Gli strumenti urbanistici comunali tutelano e conservano il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non di rilevante interesse pubblico e non strettamente connesse con la produzione agricola.
5. Gli strumenti urbanistici comunali escludono in prima ipotesi l'utilizzo di tali aree per nuove espansioni urbane; la sottrazione di suoli agricoli produttivi è ammessa solo in assenza di alternative documentate in sede di VAS. A tal fine deve essere effettuato il confronto tra i diversi potenziali direttrici e scenari di espansione urbana con riferimento non solo allo stato del territorio urbanizzato e dei suoi servizi e infrastrutture, ma anche rispetto allo stato del territorio rurale, all'assetto socio economico delle aziende agricole, alle risorse naturali, ambientali, produttive agricole e paesaggistiche interessate dall'espansione ed al loro grado di compromissione.

Art. III.26 - Disposizioni specifiche per gli interventi edilizi

1. Gli strumenti urbanistici comunali:

- a) tutelano e conservano il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone l'inserimento di nuovi usi e attività non strettamente connesse con la attività agricola;
- b) favoriscono lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo produttivo agricolo ed al trattamento ed alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative aziendali ivi compresi i locali adibiti ad abitazione e ad edifici per ospitare i lavoratori stagionali.

2. A tal fine, gli strumenti urbanistici comunali si attengono ai seguenti indirizzi, a specificazione di quanto stabiliti al precedente articolo III.19:

a) sono ammessi interventi edilizi diretti di ampliamento una tantum di superficie utile lorda:

- del 25% e comunque fino ad un massimo di 150 mq complessivi per azienda, per gli edifici esistenti ad uso residenziale, senza la creazione di nuove unità abitative;
- del 50% e comunque fino ad un massimo di 1000 mq complessivi per azienda, per gli edifici di servizio aziendale e annessi agricoli;


b) sono ammessi, subordinatamente all'approvazione di un PUE, interventi di ampliamento e di nuova edificazione di edifici a uso abitativo per gli addetti all'agricoltura fino ad un massimo di 240 mq e di due unità abitative o del numero di quelle esistenti, se maggiore, alle seguenti condizioni:

- la realizzazione di edifici ad uso residenziale è ammessa solo nelle aziende di nuova formazione che documentino esigenze abitative, connesse alla attività aziendale

programmata, non soddisfacibili attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente;
 - gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo nelle aziende che risultano prive di edifici idonei ed in ragione di specifici programmi di sviluppo, riconversione, ammodernamento dell'attività agricola;
- dovranno comunque essere evitate localizzazioni che possano compromettere le finalità e le tutele idrauliche, ambientali e paesaggistiche;
 c) sono ammessi interventi negli edifici esistenti non più utilizzati per la attività agricola nei limiti di cui all'art. III.20, comma 5, per gli immobili di cui alle lettere a), b), c), e d).

- Per la Tavola S1 Il sistema delle qualità WTG 45, WTG 42, WTG 41, WTG 34, WTG 28, WTG 26, WTG 25, WTG 24, WTG 20, WTG 19, WTG 18, WTG 9, WTG 1 ricadono in Aree a tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici, Molti aerogeneratori sono prossimi a beni culturali isolati e il cavidotto intercetta beni culturali isolati e corsi d'acqua e Aree a tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici

Stralcio TAV 21G Sistema delle Qualità



Conclusioni

Alla luce della documentazione istruita, si ritiene che debba essere dato **parere negativo**, in quanto pur ricadendo il progetto in aree idonee per il D.Lgs. 199/2021, lo stesso PPTR vieta il tipo di impianto in progetto nei paesaggi Rurali nelle 4.4.1.

Secondo il D.M. 10 settembre 2010 e per il R.R. 24/2010 tutto il parco è in area non idonea in quanto tutti gli aerogeneratori escluso WTG 34 ricadono nei con visivi del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino, inoltre molti aerogeneratori ricadono in aree di connessione ecologica, aree di pregio paesaggistico e ambientale e di pregio agricolo, altri ricadono in aree di rispetto dei siti di rete Natura 2000 e dalla consultazione del PCPT della provincia di Foggia risultano censiti numerosi beni culturali

isolati che vengono intercettati dalle opere in progetto. Anche la rete dei cavidotti e infrastrutture interessano estesamente queste aree. Inoltre vista l'estesa diffusione di tutti questi beni, che tra l'altro vengono interessati dalle opere in progetto, l'impatto ambientale di quanto proposto è da considerarsi notevolmente negativo e non compensabile dalle misure di mitigazione.